

LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- *DOTT. MARCO CATALFAMO*
- *DOTT. GIORGIO CHAMBEYRONT*

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 39/2010
- Tenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato per mezzo di CONSIP spa
- Gli iscritti hanno diritto all'uso del titolo di «revisore legale»

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

- contenuto e modalità di presentazione delle domande d'iscrizione nel Registro di revisori legali e società di revisione;
- modalità e termini entro cui esaminare le domande e verificare i requisiti.*

*art. 6, dlgs. 39/2010

L'ISCRIZIONE PUO' ESSERE CHIESTA DA

- Persone fisiche



Requisiti:

Onorabilità

Possesso titoli di studio
previsti

Compimento del tirocinio
triennale

Superamento dell'esame di
idoneità professionale

- Società



Requisiti:

Onorabilità componenti CDA

Abilitazione all'esercizio
della professione della
maggioranza dei membri
CDA o del Consiglio di
gestione

I responsabili della revisione
legale sono persone
fisiche iscritte nel
Registro.

REQUISITI ONORABILITA' PERSONE FISICHE



- Sono previsti dall'articolo 3, comma 1, del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

REQUISITI ONORABILITA' PERSONE FISICHE 1/4

- non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

REQUISITI ONORABILITA' PERSONE FISICHE 2/4

- non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, con pene di:
 - reclusione superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalla disciplina bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;


REQUISITI ONORABILITA' PERSONE FISICHE 3/4

- reclusione superiore a 6 mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V, c.c.;
- reclusione superiore ad un anno per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- reclusione superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

REQUISITI ONORABILITA' PERSONE FISICHE 4/4

- non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 1/5

 Tipologie di laurea tra quelle individuate dall'articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 2/5

Tipologie di laurea:

- a) laurea triennale delle seguenti classi (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270): Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
- b) laurea magistrale delle seguenti classi (D.M. 270/2004: scienze dell'economia (LM56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76);

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 3/5

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);
giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM
82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM
83);

- c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999,
n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a)
e b) e successive modificazioni e integrazioni;

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 4/5

d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) e' determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 5/5

- *Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. **

**(art. 2, co. 2, DM 145/2012)*

QUADRO NORMATIVO 1/6

(CONTINUA)

- [Direttiva n. 2006/43/CE](#)
- [Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n- 58 \(TUF\)](#)
- [Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39](#)
Attuazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

QUADRO NORMATIVO 2/6

- [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013 , n. 16](#) Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261](#) Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

QUADRO NORMATIVO 3/6

(CONTINUA)

- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2012](#) Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012](#) Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.

QUADRO NORMATIVO 4/6

(CONTINUA)

- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012](#) Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146](#) Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

QUADRO NORMATIVO 5/6

(CONTINUA)

- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145](#) Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

QUADRO NORMATIVO 6/6

(CONTINUA)

- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144](#) Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

DECRETO LEGGE 126/2013

Esame di abilitazione professionale

- Al comma 19 del D.L. 126/2013, art. 1, in attesa del regolamento definitivo, in rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs. 39/2010 e sussistendo i requisiti previsti al DM 145/2012

Si stabilisce



“...l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori e i relativi esoneri restano disciplinati dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.”

D.lgs. 88/92

Disciplina registro revisori contabili 1/3

ART. 5

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

Dlgs. 88/92

Disciplina registro revisori contabili 2/3

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico - pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

Dlgs. 88/92

Disciplina registro revisori contabili 3/3

Materie previste dall'art. 4:

Contabilità generale, analitica e di gestione; disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci; diritto civile e commerciale; fallimentare; tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; sistemi di informazione e informatica; economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato, così come disciplinato dal DM 145/2012

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- I dati contenuti nel registro vengono resi pubblici mediante loro pubblicazione sul sito istituzionale MEF/Ragioneria generale dello Stato

CONSIP

Tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - e CONSIP, è stata stipulata in data 29 dicembre 2011, apposita Convenzione per il supporto alle attività di tenuta del Registro dei revisori legali, del registro del tirocinio e ad ulteriori attività di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010*:

*(Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011)

Controlli ex art. 21, comma 1, D.lgs. 39/2010

- Qualità sui RR.LL. e SS.RR. che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico;
- Abilitazione, ivi compreso il tirocinio, e iscrizione nel Registro dei RR.LL. e SS.RR.;
- Formazione continua;
- Rispetto disposizioni da parte dei RR.LL. e SS.RR. che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.

CONSIP

Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.



NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Informazioni strumentali alla tenuta del registro,
previste agli artt. 11 e 13 DM 145/2012, tra cui

Recapito telefonico
e indirizzo PEC

Incarichi in essere,
durata e relativi
corrispettivi

VARIAZIONE DATI REGISTRO

- I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare al MEF entro 30 giorni da ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso



Artt. 10 e 12, DM 145/2012

VARIAZIONE DATI REGISTRO

MODALITA' PREVISTE:

Comunicazione telematica mediante "**login area riservata**", previo accreditamento.

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- Gli iscritti sono responsabili dei dati forniti e hanno l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nei modi e tempi stabiliti (DM 145/2012)
- Nei casi di ritardata o mancata comunicazione il MEF, in base alla gravità delle relative violazioni, ha il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 24 D.lgs. 39/2010

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

SANZIONI ART. 24 DLGS. 39/2010

Il MEF può:

- a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

SANZIONI ART. 24 DLGS. 39/2010

Il MEF può:

b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

SANZIONI ART. 24 DLGS. 39/2010

Il MEF può:

d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;

e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Al capo IV DM 145/2012, art. 17



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PRIMA FORMAZIONE 1/3

(ART. 17 DM 145/2012)

- Le persone fisiche e le società già iscritte nel registro dei revisori contabili prima dell'emanazione del DM, hanno il diritto all'iscrizione nel nuovo registro.
- Tali soggetti comunicano al Ministero le informazioni necessarie ai fini di una corretta gestione del registro, entro 90 giorni dal provvedimento (di cui al comma 3)

PRIMA FORMAZIONE 2/3

Informazioni da comunicare:

- a) informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- b) informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
- c) opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.

PRIMA FORMAZIONE 3/3

In caso di mancata trasmissione delle informazioni suddette, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO 1/4

MODALITA'



La richiesta di iscrizione deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo on-line

ISCRIZIONE NEL REGISTRO 2/4

Per convalidare l'iscrizione, il modulo, compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO 3/4

REQUISITI DOMANDA DI ISCRIZIONE:

Deve essere conforme alle prescrizioni di Legge in materia di bollo; deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Previsto versamento contributo di € 50,00 per spese di segreteria

La modulistica è reperibile sul sito <http://www.revisionelegale.mef.gov.it>

ISCRIZIONE NEL REGISTRO 4/4

- L'iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato e il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “*Concorsi ed esami*”, nonché comunicato al richiedente.
- L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

AVVIO FASE

 Determina del Ragioniere Generale dello Stato (21/06/2013)



ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell'ambito dell'attività della revisione legale.

PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

Conclusa il 23 Settembre 2013, a seguito degli adempimenti disciplinati dall'art. 17 D.M. 145/2012 e secondo quanto previsto dal Dlgs 39/2010.

PUBBLICITA' DEL REGISTRO



Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato. *

*art. 15, DM 145/2012

SEZIONI DEL REGISTRO 1/3




SEZIONE ATTIVI/INATTIVI

Tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell'elenco dei revisori attivi; tutti coloro che intendono transitare nella sezione "inattivi" devono esplicitamente indicare tale volontà.

SEZIONI DEL REGISTRO 2/3

Iscrizione nella sezione dei REVISORI INATTIVI



Avviene a seguito di comunicazione da parte del soggetto e comporta l'impossibilità di avere in corso e svolgere incarichi di revisione legale nonché di avere tirocinanti

SEZIONI DEL REGISTRO 3/3

SEZIONE REVISORI “ATTIVI”

Sono soggetti all’obbligo formativo e al controllo di qualità e sono altresì soggetti al pagamento del contributo annuale commisurato all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio (circolare RGS n. 34, 7 agosto 2013)

CONTROLLO DI QUALITA' 1/5

ART. 20 D.LGS. 39/2010

Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.

Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.

CONTROLLO DI QUALITA' 2/5

ART. 20 DLGS. 39/2010

Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

CONTROLLO DI QUALITA' 3/5

ART. 20 DLGS. 39/2010

La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

CONTROLLO DI QUALITA' 4/5

ART. 20 DLGS. 39/2010

Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

CONTROLLO DI QUALITA' 5/5

ART. 20 DLGS. 39/2010

I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere

FORMAZIONE CONTINUA 1/2

ART. 5 DLGS. 39/2010

- 1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.*

FORMAZIONE CONTINUA 2/2

ART. 2 DLGS. 39/2010

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob.

N.B.: il regolamento MEF detto non è stato ancora emanato

TENUTA REGISTRO 1/4

Competenza della Ragioneria generale dello Stato

“...anche per il tramite della CONSIP di cui si avvale per le funzioni di supporto alla tenuta del registro...” Art. 4 della Determina del Ragioniere Generale dello Stato, 21/06/2013

TENUTA REGISTRO 2/4

Trasmissione e comunicazione dati inerenti al registro:

La Ragioneria Generale dello Stato consente la predisposizione mediante modalità telematiche e digitali, idonee a assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la validazione temporale del documento informatico formato, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire l'identificazione certa del soggetto, nel rispetto delle modalità stabilite nell'allegato «A» alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato, 21/06/2013.

TENUTA REGISTRO 3/4

Dati acquisiti

Sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e per le finalità indicate e previste dall'art. 21 Dlgs 39/2010. Sono conservati per il tempo strettamente necessario.

Titolare del trattamento :

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*

*Art. 2, Determina Ragioniere generale dello Stato

TENUTA REGISTRO 4/4

VIGILANZA



*Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob.**

*art. 14 DM 145/2012

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 1/4

Competenza:

Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza

Adozione dell'atto di cancellazione mediante proprio Decreto, previa consultazione della Commissione centrale per i revisori contabili (prevista dall'art. 42 D.lgs. 39/2010)

N.B.: esclusi casi inerenti le fattispecie sanzionatorie di cancellazione, disciplinate dal capo VIII del Dlgs. 39/2010

COMMISSIONE CENTRALE PER I REVISORI LEGALI

- E' istituita presso il MEF e svolge funzioni consultive, in particolare nei seguenti ambiti:

Tenuta del registro del tirocinio

Tenuta del registro dei revisori legali

Esercizio dei poteri di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

- * Così come stabilito all'art. 1, co. 2, D.M. M.E.F. 24 Settembre 2012, che disciplina la composizione e i compiti della suddetta commissione (art. 42, comma 2 Dl:lgs. 39/2010)

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 2/4

ART. 10 D.M. 20/06/2012, n. 144

Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie (capo VIII d.Lgs. 39/2010), il MEF (Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza), sentita la Commissione centrale (art. 42), dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi:

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 3/4

- Su richiesta dell'interessato, se non sono in corso incarichi o procedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 25 D.Lgs. 39/2010 o 195 TUIF;
- D'ufficio quando sia venuta meno una delle condizioni o requisiti per l'iscrizione, ovvero quando l'interessato l'abbia ottenuta con false dichiarazioni;
- D'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 3/4

In caso di avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori legali o società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati UE, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, co. 5, Dlgs 39/2010, il MEF ne trasmette comunicazione alla CONSOB, al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla suddetta norma.

REGISTRO DEL TIROCINIO 1/7



Disciplinato dal regolamento di cui al D.M.
25/06/2012, n. 146 ai sensi dell'art. 3, Dlgs.
39/2010

REGISTRO DEL TIROCINIO 2/7

 E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il periodo di tirocinio ha una durata triennale, e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione (conforme alle prescrizioni in materia di bollo) da redigersi secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviarsi anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

REGISTRO DEL TIROCINIO 3/7

DATI INDICATI NEL REGISTRO:

Dati anagrafici e recapito
scelto

Data inizio tirocinio e
revisore legale o società
presso cui si svolge il
tirocinio

i trasferimenti, le
sospensioni ed ogni altro
fatto modificativo
concernente lo
svolgimento del tirocinio.

REGISTRO DEL TIROCINIO 4/7

REQUISITI ISCRIZIONE



- onorabilità (requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145)
- titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall'articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145*;

*(vedi slide 11 e seguenti)

REGISTRO DEL TIROCINIO 5/7

- Al momento della richiesta di iscrizione, l'aspirante tirocinante è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.

REGISTRO DEL TIROCINIO 6/7

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede, con decreto dell'Ispettore generale di finanza, all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. *

*art. 6, DM 146/2012

REGISTRO DEL TIROCINIO 7/7

Al termine di ciascun anno, entro 60 giorni, è prevista la redazione di una relazione annuale che il tirocinante ha l'onere di redigere e trasmettere.

Il tirocinante ha anche l'onere di comunicare ogni eventuale variazione dei dati inerenti al registro medesimo, entro 15 gg. dall'avvenuta modifica.

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'ultima relazione annuale e verificato il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti il tirocinio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali, rilascia al tirocinante il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal Registro.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E ARRIVEDERCI

N.B.: I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE, AGGIORNATI A GENNAIO 2014, RIFLETTONO SOLO IL PENSIERO PERSONALE DELL'AUTORE E NON IMPEGNANO IN ALCUN MODO L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA